

POLICY WHISTLEBLOWING

Indice

1. Obiettivi	1
2. Definizioni	2
3. Principi generali	2
4. Segnalazioni	3
4.1. Chi può segnalare	3
4.2. Cosa si può segnalare	3
4.3. Canali di segnalazione	4
5. Procedura	5
5.1. Forma scritta	6
5.2. Forma orale	6
6. Tempistiche	7

1. Obiettivi

Questo documento ha lo scopo di fornire al personale di QubicaAMF Europe S.p.A. e a tutti i suoi Stakeholder una linea guida nella comprensione dello strumento di segnalazione “Whistleblowing”. Quindi fornire chiare indicazioni operative in merito all’oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che vengono offerte nel nostro ordinamento, rimuovendo i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso a segnalazioni.

Illustreremo le modalità di effettuazione e di gestione delle segnalazioni di sospette condotte scorrette o di sospetti atti illeciti o di presunte violazioni, in conformità a quanto disciplinato dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

2. Definizioni

Ai fini della presente policy, si intendono per:

- 1) **Segnalazione:** la comunicazione, scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

- 2) **Violazione:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di QubicaAMF Europe S.p.A. Sono ricompresi sia atti potenzialmente illeciti già compiuti o che si può ragionevolmente supporre che molto probabilmente verranno compiuti; così come tentativi di occultare tali azioni od omissioni.
- 3) **Persona segnalante:** (c.d. whistleblower) la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica. È anonimo il segnalante a cui non è possibile ricondurre l'identità.
- 4) **Ricevente della segnalazione:** tratta di un organo collegiale composto da un numero dispari di membri, il cui compito è verificare la segnalazione, fare le indagini necessarie e dare riscontro al segnalante.
- 5) **Persona segnalata/segnalato o persona coinvolta:** la persona fisica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come autore, anche indiretto, della violazione. La persona coinvolta è colui che comunque si trova implicato nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
- 6) **Facilitatore:** una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- 7) **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
- 8) **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile.

3. Principi generali

QubicaAMF Europe S.p.A. si impegna a rispettare i seguenti principi generali nella gestione del processo di Whistleblowing e richiede che i segnalanti e le altre persone coinvolte li rispettino nei limiti delle possibilità:

- **Principio di riservatezza:** QubicaAMF Europe S.p.A. garantisce la riservatezza dei segnalanti, delle segnalazioni e delle informazioni contenute al loro interno. È garantita la riservatezza di ciascuna segnalazione e delle informazioni contenute al suo interno, ivi compresa l'identità del segnalante, della/e persona/e segnalata/e, dei facilitatori e di ogni altra persona coinvolta. Le loro identità non saranno comunicate a nessuno al di fuori del gruppo dei gestori delle segnalazioni.

Al fine di tutelare al meglio l'anonimato e la riservatezza dei segnalanti, è chiesto loro di procedere alla segnalazione con un dispositivo proprio, non aziendale, e fuori dalla rete internet di QubicaAMF. Per chi volesse comunque procedere dalla rete interna, QubicaAMF ha imposto sui propri firewall una specifica regola di blocco di navigazione

del sito web della Piattaforma, intesa quindi quale misura compensativa atta a evitare un tracciamento del segnalante che accede e naviga sulla Piattaforma.

- **Principio di buona fede:** le tutele al segnalante sono applicabili anche nei casi in cui la segnalazione si riveli infondata, qualora sia stata fatta in buona fede, ovvero: il segnalante aveva motivi fondati di ritenere che le informazioni relative alle violazioni fossero vere al momento della segnalazione e che le informazioni rientrassero nell'ambito della policy; nessun segnalante può approfittare di tali tutele per evitare una sanzione disciplinare a proprio carico in caso di segnalazione contraria ai principi di correttezza e buona fede.
- **Principio di proporzionalità:** QubicaAMF Europe S.p.A. e i gestori delle segnalazioni si impegnano a condurre indagini adeguate, necessarie, in buona fede ed esaustive per raggiungere lo scopo di individuare o prevenire danni a persone o cose collegate alla società stessa.

4. Segnalazioni

4.1. Chi può effettuare una segnalazione

Le segnalazioni di cui al paragrafo 4.2, relative a violazioni conosciute nell'ambito del proprio contesto lavorativo o di una collaborazione con QubicaAMF Europe S.p.A., possono essere effettuate da:

- 1) i dipendenti di QubicaAMF Europe S.p.A.;
- 2) i titolari di un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa legata a QubicaAMF Europe S.p.A.;
- 3) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di QubicaAMF Europe S.p.A. (es. i fornitori o gli appaltatori);
- 4) i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività in favore di QubicaAMF Europe S.p.A.;
- 5) i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso QubicaAMF Europe S.p.A.;
- 6) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.

4.2. Cosa si può segnalare

Le persone di cui al paragrafo 4.1 possono segnalare i fatti, gli eventi e le circostanze correlate, in buona fede e a condizione di avere motivi fondati di ritenere che tali informazioni siano vere.

È importante evidenziare che le segnalazioni devono essere il più dettagliate possibile, per fornire informazioni utili e adeguate che consentano la verifica efficace della fondatezza degli eventi segnalati. In particolare, è di grande aiuto che ogni segnalazione includa:

- nome del segnalante e dettagli di contatto relativi per ulteriori comunicazioni (**a tal fine è necessario utilizzare un dispositivo proprio, non quello aziendale, e collegarsi al portale non dalla rete aziendale**); tuttavia, le segnalazioni possono anche essere presentate in forma anonima, e QubicaAMF Europe S.p.A. garantisce ai segnalanti anonimi mezzi adeguati a monitorare le loro segnalazioni nel rispetto del loro anonimato;
- una descrizione dettagliata degli eventi che si sono verificati, compresi data e luogo, e come il segnalante ne è venuto a conoscenza;
- se il fatto che si presume illecito sia già avvenuto o se ancora deve compiersi;
- il nominativo e il ruolo della/e persona/e segnalata/e oppure le informazioni che consentono di identificarla/e;
- il nominativo e il ruolo di eventuali altre parti che possano riferire sugli eventi segnalati;
- eventuali documenti o altri elementi che possano comprovare gli eventi segnalati (es. foto, documenti, registrazioni audio/video).

È importante sottolineare che le segnalazioni dovranno essere effettuate in buona fede, essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e riguardare fatti comprovabili e conosciuti direttamente dal soggetto segnalante.

N.B. in caso di segnalazioni calunniose, diffamatorie o infondate il segnalante potrà essere chiamato a risponderne in sede anche penale e potrà essere attivato nei suoi confronti un procedimento disciplinare, che nei casi più gravi può portare il licenziamento.

4.3. Canali di segnalazione

Chi vuole fare una segnalazione ha a disposizione più canali, da seguire nell'ordine:

1. Canale interno: esso è accessibile tramite una piattaforma informatica esterna, raggiungibile dal sito di QubicaAMF Europe S.p.A. > Whistleblowing > Parrot. Una volta entrato nella Piattaforma, il segnalante potrà scegliere fra le modalità proposte per la segnalazione:

- 1.1. in forma scritta: in questo caso, procedere attraverso il portale in cui già si trova e seguire le istruzioni;
- 1.2. in forma orale: è possibile richiedere un incontro di persona con i gestori delle segnalazioni.

Tutti i dati personali inviati saranno trattati per conto di QubicaAMF Europe S.p.A. dal fornitore del servizio garantendo un adeguato livello di protezione dei dati. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi fondamentali applicabili al trattamento di cui all'art. 5 del GDPR. Per ulteriori informazioni o per sapere come esercitare i propri diritti sulla privacy, consultare l'apposita Informativa sulla privacy, presente anche nel portale e obbligatoria per procedere a una segnalazione.

- 2. Canale esterno** presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (**ANAC**). Questo canale è attivabile solo in via residuale, infatti bisogna sempre prima utilizzare quello interno tranne che nei seguenti casi:
- la segnalazione tramite canale interno non ha avuto riscontro nei tempi previsti dalla legge e indicati nel paragrafo 6;
 - il segnalante, sulla base di circostanze concrete e informazioni effettivamente acquisibili e, perciò, non su semplici illazioni, ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna attraverso il canale interno di QubicaAMF Europe S.p.A. alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o determinerebbe condotte ritorsive;
 - il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l’interesse pubblico (es. salvaguardia di un interesse pubblico prioritario come la protezione dell’ambiente la salute o la sicurezza).
- 3. Divulgazione pubblica:** questo canale è utilizzabile solo al verificarsi delle seguenti condizioni:
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero direttamente esterna, e non è stato dato riscontro nei termini di legge;
 - il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l’interesse pubblico;
 - il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito in ragione delle circostanze del caso concreto (es. danno imminente o irreversibile o ancora sia messa in pericolo l’incolumità fisica di una o più persone) oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto.

5. Procedura

Per effettuare una segnalazione, l’interessato deve attenersi ai principi esposti sopra, seguire l’iter procedurale che troverà nel sito e, una volta arrivato nella Piattaforma esterna dedicata, monitorare lo stato di avanzamento della propria segnalazione, sia tramite il portale che dal recapito personale lasciato per essere ricontattato in caso di necessità.

Dopo la segnalazione, viene generato un codice univoco di 18 cifre che il segnalante deve avere cura di conservare per poter accedere alla propria segnalazione e verificarne lo stato di avanzamento. Questo codice è l’unico modo per risalire alla segnalazione e non è possibile riceverlo nuovamente in caso di perdita.

Una volta inviata, la segnalazione non è modificabile da nessuno, segnalante compreso.

La segnalazione, una volta terminata l’intera procedura, indipendentemente dall’esito, è conservabile per un periodo massimo di 5 anni.

Nel caso di ricezione di segnalazioni anonime, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, esse possono essere equiparate dall’azienda alle

segnalazioni ordinarie. In qualunque caso, le segnalazioni anonime dovranno essere registrate dal gestore della segnalazione e la documentazione ricevuta dovrà essere conservata. Infatti, Il Decreto prevede che laddove il segnalante anonimo venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, allo stesso debbano essere garantite le medesime tutele previste per il whistleblower.

L'esito della segnalazione, qualunque esso sia, sarà motivato dai gestori delle segnalazioni e recapitato al segnalante.

Una volta ricevuta una segnalazione, i gestori conducono una analisi preliminare per determinare se vi siano elementi sufficienti per una violazione potenziale o effettiva. In caso di esito positivo, la segnalazione viene ulteriormente approfondita. In caso contrario, la segnalazione sarà archiviata come da normativa e il segnalante sarà informato. Se la segnalazione non rientra nel campo di applicazione del Whistleblowing, il gestore deve darne comunicazione motivata al segnalante e, eventualmente, reindirizzarlo alle Autorità di riferimento.

Se è possibile ritenere che i fatti contenuti nella segnalazione costituiscano un reato, il gestore delle segnalazioni valuta, in accordo con le altre funzioni aziendali competenti, se e quando le informazioni contenute nella segnalazione debbano essere notificate alle autorità giudiziarie competenti, anche in base alla normativa applicabile localmente.

Il gestore delle segnalazioni è quindi incaricato di verificare la segnalazione e di condurre un'indagine interna tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità, proporzionalità e riservatezza nei confronti del segnalante e di tutte le parti coinvolte. Nel corso di tali verifiche, il gestore delle segnalazioni può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e/o di consulenti esterni specializzati, garantendo sempre la riservatezza delle informazioni e rendendo anonimi quanti più dati personali possibili.

Durante l'indagine il gestore delle segnalazioni può chiedere al segnalante di fornire ulteriori informazioni a supporto, qualora necessarie; il segnalante ha diritto di completare o correggere le informazioni fornite al gestore nel rispetto del principio di buona fede. Il gestore delle segnalazioni può anche condurre colloqui o richiedere informazioni ad altre persone che possono essere a conoscenza degli eventi segnalati.

Alle persone segnalate è garantito il diritto alla difesa e di essere informate dell'esito dell'indagine, nei limiti previsti dalla normativa applicabile localmente.

5.1. Forma scritta

La piattaforma di riferimento da utilizzare è esterna alla rete di QubicaAMF Europe S.P.A. ed è raggiungibile dal sito internet aziendale (vedi paragrafo "Canale interno" 4.3.1).

5.2. Forma orale

Nel caso in cui il segnalante scelga la modalità di incontro in presenza, l'azienda garantisce lo svolgimento entro un termine ragionevole (es. 10/15 giorni). L'incontro avverrà in un luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante, ed è sempre consigliato procedere, previo consenso della persona segnalante, alla registrazione dello stesso attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto. Nel caso in cui non si possa fare una registrazione è necessario stilare un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante, oltre che dal soggetto che ha ricevuto la dichiarazione. Copia del verbale verrà consegnata al segnalante.

6. Tempistiche

Una volta inviata la segnalazione, il gestore rilascia al segnalante l'avviso di ricevimento entro 7 giorni.

Sempre il gestore della segnalazione deve fornire al segnalante un riscontro entro il termine massimo di 3 mesi dalla data di avviso del ricevimento o, in mancanza di questo, entro 3 mesi dalla scadenza dei 7 giorni per tale avviso.

N.B. il riscontro che viene dato al segnalante alla scadenza dei termini indicati può essere definitivo se l'istruttoria è terminata oppure di natura interlocutoria sullo stato di avanzamento, in quanto quest'ultima potrebbe essere ancora in corso.

Dicembre 2023



QubicaAMF Europe S.p.A.